

**CAPITOLATO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE
DELLA PALESTRA DI ARRAMPICATA SPORTIVA SITA PRESSO L'IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO TAZZOLI N. 78, TORINO
IMPIANTO DI RILEVANZA CITTADINA
CIG 9841017821**

INDICE DEGLI ARTICOLI

Sommario

Articolo 1: Oggetto	2
Articolo 2: Descrizione dell'impianto	2
Articolo 3: Durata	2
Articolo 4: Finalità sociali	2
Articolo 5: Lavori di adeguamento e miglioria previsti nell'offerta tecnica	3
Articolo 6: Interventi edilizi – varianti e divieti	4
Articolo 7: Canone	5
Articolo 8: Orario apertura	5
Articolo 9: Tariffe	6
Articolo 10: Pubblicità e segnaletica	6
Articolo 11: Obblighi assicurativi	7
Articolo 12: Custodia	8
Articolo 13: Obblighi previdenziali	9
Articolo 14: Obblighi sulla sicurezza	9
Articolo 15: Divieto di subconcessione	9
Articolo 16: Bar ed esercizi pubblici	10
Articolo 17: Manutenzione	10
Articolo 18: Utenze e Tassa Raccolta Rifiuti	11
Articolo 19: Controlli	12
Articolo 20: Obblighi a carico del concessionario	13
Articolo 21: Decadenza della concessione	13
Articolo 22: Revoca della concessione	14
Articolo 23: Risoluzione della concessione	14
Articolo 24: Proroga	14
Articolo 25: Presa in consegna e restituzione impianto	15
Articolo 26: Garanzia definitiva	15
Articolo 27: Rinnovo	16
Articolo 28: Trattamento dei dati personali	16
Articolo 29: Spese d'Atto	16
Articolo 30: Controversie	17
Articolo 31: Norma di rinvio	17

ART. 1

Oggetto

Il Comune di Torino intende affidare, mediante concessione, la gestione sociale della palestra di arrampicata sportiva sita presso l'impianto comunale di rilevanza cittadina di corso Tazzoli n. 78, Torino.

Oggetto della concessione è la gestione dell'impianto sportivo, comprensivo di tutte le aree verdi e pertinenze, delle attività sportive, tecnico-operative e manutentive della struttura.

La concessione è rilasciata dal Comune ed accettata dal concessionario, alle condizioni indicate nel presente capitolato e nel disciplinare di gara e nel successivo contratto, nella situazione di fatto e di diritto del complesso sportivo, così come descritto al successivo art. 2.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'impianto, e/o pertinenze, o connessi all'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente ai vizi e ai difetti stessi.

ART. 2

Descrizione dell'impianto

L'impianto sportivo di corso Tazzoli n. 78 sorge su un'area interamente recintata.

La palestra di arrampicata sportiva sita all'interno dell'impianto comunale comprende:

- tensostruttura di mq 1.500,00 in legno lamellare, con telo in pvc e pavimento in linoleum, senza attrezzature, da utilizzare per lo sport di arrampicata all'interno della quale, mediante divisori in cartongesso, si sono ricavati i seguenti spazi: n. 2 spogliatoi maschili, n. 1 spogliatoio femminile e una reception con piccolo vano retrostante;
- un magazzino utilizzato per il deposito di materiali vari, posto sul lato ovest della palestra;
- uno spogliatoio di circa mq 38,00 con docce, un servizio igienico maschile e uno femminile, situati al piano rialzato del fabbricato adiacente la palestra;
- area verde esterna.

Nell'impianto sono presenti arredi e attrezzature di proprietà comunale, riportati nell'allegato elenco (**all. 2/A**), di cui sarà responsabile il concessionario per tutta la durata della concessione.

L'impianto è censito all'Ufficio Provinciale di Torino - Servizi Catastali al Catasto Terreni al foglio 1428, particella 117p. e al Catasto Fabbricati al foglio 1428, particella 117, subalterno 1 parte.

Il tutto come meglio indicato nelle planimetrie allegate (**all. 2/B**), a cui si rinvia per una dettagliata consistenza dell'impianto, che formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato di gara.

ART. 3

Durata

La durata della concessione sarà stabilita in base a quanto previsto all'art. 2 del disciplinare di gara.

La decorrenza della durata, a tutti gli effetti giuridici, inizierà dalla data di stipulazione del contratto, cui seguirà la tempestiva consegna dell'impianto attestata da apposito verbale.

ART. 4

Finalità sociali

Il concessionario è tenuto a svolgere il programma di attività di cui al progetto sociale che presenterà in sede di gara.

Il concessionario svolgerà la gestione delle attività nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara.

ART. 5

Lavori di adeguamento e miglioria previsti nell'offerta tecnica

Il concessionario dovrà realizzare tutte le opere contenute nel progetto proposto in sede di gara.

Il concessionario dovrà eseguire i lavori nei tempi stabiliti dal cronoprogramma delle fasi attuative ed avanzamento dei lavori presentato in sede di offerta.

Analogamente il concessionario è tenuto ad eseguire ciascuna opera, contenuta nel succitato progetto, entro i termini massimi che conseguono dai vari titoli edilizi.

Entro un mese dalla stipulazione della convenzione con la Città, il concessionario dovrà presentare il progetto, redatto e sottoscritto da un professionista iscritto all'albo, agli uffici competenti della Divisione Urbanistica e Territorio – Divisione Edilizia Privata, in piazza San Giovanni n. 5, Torino, ai fini del rilascio dei vari titoli autorizzativi di cui al D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. (Permesso di Costruire, SCIA, CILA ecc.), senza i quali i lavori non potranno comunque avere inizio. Il progetto di cui sopra deve prevedere i medesimi interventi del progetto presentato in sede di gara. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del concessionario.

Il concessionario non potrà procedere all'esecuzione dei lavori in assenza delle necessarie autorizzazioni, compreso il parere CONI.

Il concessionario dovrà altresì presentare alla Divisione Verde e Parchi, via Padova 29, Torino, il progetto di cui sopra riguardante qualsiasi intervento che possa interferire con gli alberi, con particolare riferimento agli scavi nelle vicinanze delle loro radici, per il rilascio del parere di competenza.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al Servizio Gestione Sport l'avvenuta presentazione della suddetta documentazione agli uffici competenti. Non è consentita al concessionario la presentazione di progetto tecnico ed allegati difformi da quelli proposti in sede di offerta e oggetto di richiesta dei vari titoli edilizi.

La Città revocherà la concessione nel caso in cui non vengano richiesti il permesso di costruire e/o autorizzazione e/o le opere di cui sopra non siano ultimate nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo. In caso di revoca, il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione entro sei mesi dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.

Le opere dovranno rispettare i criteri ambientali minimi previsti dalle leggi vigenti.

Nel caso in cui il concessionario realizzi le opere accedendo a sistemi di incentivazione fiscale, la medesima rimarrà a favore del concessionario, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il concessionario, in osservanza delle condizioni contrattuali, dovrà realizzare gli interventi con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

Come da dichiarazione della Divisione Amministrativa Patrimonio della Città di Torino pervenuta in data 10 maggio 2022, prot. n. 1590, l'impianto non è sottoposto ai vincoli di cui al D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Restano a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario tra i professionisti iscritti all'albo. Sarà altresì a cura e spese del concessionario il costo delle pratiche obbligatorie per l'aggiornamento catastale derivante dalle opere eseguite, previa autorizzazione della Divisione Amministrativa Patrimonio in qualità di ente proprietario.

Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al Servizio Gestione Sport il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dalla Commissione di Controllo prevista dal Regolamento Comunale n. 295.

Il termine dei lavori dovrà essere comprovato da un collaudo effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario, previa verifiche effettuate dagli uffici tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima.

Le opere si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i..

Il concessionario dovrà produrre, a seguito dell'esecuzione delle opere, l'attestato di prestazione energetica degli edifici, ai sensi della DGR 14-2119 del 21 settembre 2015, "Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici", in attuazione del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., del D.P.R. 75/2013 e s.m.i., del D.M. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettere g) e i) e 40 della L.R. 3/2015. L'attestato di certificazione energetica deve essere rilasciato da un professionista iscritto all'elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica e reso disponibile prima del collaudo delle opere.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

La capienza massima dell'impianto dovrà rispettare le norme vigenti. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di munirsi, laddove previsto, del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o di altra documentazione sostitutiva ed è esclusiva incombenza dell'aggiudicatario stesso l'apertura dei locali agli utenti nella rigorosa osservanza di tutte le norme in materia di polizia amministrativa, sanità ed igiene, commercio, dei regolamenti comunali oltre che delle leggi nazionali e regionali che disciplinano le strutture ospitanti le attività sportive.

Si dà atto che in merito all'eventuale richiesta di fideiussione alla Città, da parte del concessionario a garanzia dei finanziamenti, la Civica Amministrazione non rilascerà fideiussione.

ART. 6

Interventi edilizi – Varianti e Divieti

Fatto salvo quanto previsto dal succitato art. 5 relativo ai lavori di adeguamento e miglioria previsti nell'offerta e recepiti nel contratto, e' vietato al concessionario, durante tutto il periodo della concessione, di eseguire interventi edilizi e modifiche dei locali interni, delle aree esterne e di ogni struttura presenti al momento della consegna dell'impianto e/o effettuare costruzioni di nuovi manufatti mobili o stabili, anche se trattasi di opere temporanee, senza specifica autorizzazione formale rilasciata dal Servizio Gestione Sport e dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, poiché per l'esecuzione di tali opere è necessario che ricorrano i presupposti di cui all' art. 175 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

In assenza del preventivo nullaosta e del parere sopra citati tutte le opere e i manufatti dovranno essere rimossi a cura e spese del concessionario.

Per l'esecuzione di tali opere formalmente autorizzate è necessario attivare la procedura di cui all'art. 5.

Rimane fermo che tutte le opere inerenti ad interventi edilizi di qualunque tipologia effettuate in assenza di regolari permessi di costruire o titoli autorizzativi non ritenute conformi alle autorizzazioni o concessioni amministrative, secondo le normative vigenti da parte degli uffici competenti della Divisione Urbanistica e Territorio – Divisione Edilizia Privata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi esistente alla consegna dell'impianto.

Tutte le opere regolarmente eseguite, previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti uffici tecnici comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile.

Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

ART. 7 **Canone**

Il canone annuo è stato stimato dalla Città, sulla base della relazione di perizia della Divisione Amministrativa Patrimonio pervenuta in data 7 giugno 2022, prot. 1929, pari a euro/anno 37.931,00, oltre a I.V.A. a termini di legge.

Il canone dovuto dal concessionario sarà rideterminato dall'offerta presentata in sede di gara come indicato all'art. 7 punto 3 "offerta economica" del disciplinare di gara.

Detto canone annuo sarà versato in n. 4 (rate) rate trimestrali anticipate. La prima rata dovrà essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto.

Il canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte della Città, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in concessione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in caso di mancata accettazione del nuovo canone da parte del contraente, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal concessionario, e autorizzati dall'Amministrazione Comunale, e non ancora ammortizzati, valutati con idonea perizia dall'Ufficio Tecnico Comunale competente.

Nel caso in cui il progetto tecnico dovesse prevedere anche la realizzazione di un bar ristoro, il concessionario è tenuto, prima dell'attivazione di tale servizio, a comunicare al Servizio Gestione Sport la fine dei lavori, per consentire alla Divisione Amministrativa Patrimonio, di provvedere ad effettuare una rivalutazione patrimoniale della parte commerciale, interamente a carico del concessionario, per ridefinire il canone, in applicazione di quanto previsto all'art. 11 del Regolamento Comunale n. 295. La mancata accettazione della rivalutazione del canone concessorio determinerà la risoluzione della concessione, con incameramento della garanzia definitiva.

ART. 8 **Orario apertura**

Il concessionario si impegna a gestire l'impianto con il team di figure professionali di cui alla "Relazione relativa alla composizione del team preposto al servizio" presentata in sede di offerta.

L'orario di apertura dell'impianto dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce orarie di maggior richiesta, come da offerta progettuale.

Il concessionario si impegna a garantire la presenza di almeno un responsabile per la sorveglianza durante l'orario di apertura.

In ossequio al disposto della Legge n. 447/95 "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico", del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", della Legge Regionale n. 52/2000 recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e degli artt. 44 e 45 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana n. 221, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli uffici comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva non rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Per ottenere tale proroga, il concessionario dovrà presentare alla Divisione Qualità Ambiente della Città richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

ART. 9

Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture, il concessionario applicherà le tariffe approvate con apposita deliberazione della Città di Torino, nonché le agevolazioni previste ed applicabili in virtù del Regolamento della Città per Impianti e Locali Sportivi comunali n. 168 in merito alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

I relativi importi saranno introitati dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta dalla normativa vigente).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

E' fatto obbligo al concessionario di esporre al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe comunali e di pubblicarle sul sito web dedicato all'impianto sportivo.

ART. 10

Pubblicità e Segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa richiesta di autorizzazione alla Divisione Tributi e Catasto, corso Racconigi 49, e previo pagamento degli oneri tributari previsti dalla normativa vigente, ai sensi del Regolamento Comunale n. 395, art. 16 (Disciplina del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari), istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato in modo improprio o pericoloso;
- il concessionario, responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie, si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare

a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;

- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente, e con precedenza assoluta su ogni altra attività di informazione o comunicazione, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari da utilizzare ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Comunale n. 395, il cui contenuto non pregiudichi l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere all'ingresso principale, in modo visibile, un cartello da realizzare a proprie spese, entro e non oltre 1 (un) mese dalla stipulazione del contratto, di dimensioni concordate con la Città, recante il logo della Città e la dicitura: "Città di Torino - Impianto Sportivo della Città di Torino in concessione", l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, la disciplina sportiva svolta nell'impianto.

Il concessionario dovrà pubblicare sul sito web dedicato all'impianto sportivo il logo della Città di Torino e la dicitura "Impianto sportivo comunale in concessione".

Il concessionario ha l'obbligo, entro e non oltre 1 (un) mese dalla stipulazione del contratto, di pubblicare, sul sito web dedicato all'impianto, il logo della Città e la dicitura: "Città di Torino - Impianto Sportivo della Città di Torino in concessione".

Per tutti i mezzi pubblicitari esposti che contengano indicazione di sponsor e/o marchi commerciali verrà applicata la normativa prevista dal Regolamento Comunale n. 395.

Ogni tipo di pubblicità delle attività svolte all'interno dell'impianto deve riportare necessariamente il logo della Città di Torino, in qualità di ente proprietario dell'impianto.

Dovranno essere esposti nelle bacheche e sul sito web dedicato all'impianto sportivo anche eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e dei regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 11

Obblighi assicurativi

Il concessionario risponderà di tutti gli atti o fatti connessi all'attività di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività o omissioni svolte nell'esercizio della concessione, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

1. per concessioni di durata pari ad anni 5 (cinque): una polizza "rischio locativo". A tal proposito il concessionario è edotto che non potrà richiedere alla Città rimborsi assicurativi per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di sua competenza previste a suo carico dal contratto, inferiori alla franchigia contrattuale prevista dai contratti comunali che attualmente è pari a euro 9.500,00=. Pertanto il concessionario, salvo la stipulazione di una propria idonea polizza, sarà tenuto ad adempiere ai propri obblighi manutentivi senza alcun ristoro assicurativo da parte della Città;

2. per concessioni di durata superiore ad anni 5 (cinque): una polizza "all risks" contro i rischi di incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato.

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Il concessionario dovrà altresì stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile (R.C.), per danni diretti e indiretti verso terzi e prestatori d'opera sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Nella polizza assicurativa relativa a R.C. verso terzi e prestatori d'opera deve essere stabilito che il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi tra di loro anche i propri dipendenti e il personale del Comune di Torino.

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copie dei contratti inerenti le dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici del Servizio Gestione Sport prima della stipulazione del contratto.

E' fatto obbligo al concessionario di inviare tempestivamente al Servizio Gestione Sport copia delle quietanze dei pagamenti dei ratei assicurativi annuali. Il ritardo nell'invio delle copie o il mancato pagamento dei ratei assicurativi da parte del concessionario costituiranno motivo di decadenza della concessione, con incameramento della garanzia definitiva, con facoltà della Città di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 12 Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dell'impianto mediante proprio personale.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la custodia e la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità dell'impianto o alle attrezzature ed alle persone.

E' espressamente vietato da parte dei soggetti preposti alla custodia di trasferire la residenza, il domicilio e la sede legale presso l'impianto sportivo, pena la revoca della concessione.

ART. 13

Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegati presso l'impianto dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione e sulla Previdenza Sociale.

La Civica Amministrazione potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà in ogni caso revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica nell'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti a qualsivoglia titolo), nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

ART. 14

Obblighi sulla sicurezza

Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché di quelle in vigore nella località in cui deve essere prestato il servizio oggetto della concessione dei seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF., con conseguente redazione del D.V.R. (Documento Valutazione del Rischio) di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Il concessionario è tenuto a predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori effettuati all'interno dell'impianto sportivo.

Il concessionario è tenuto ad avviare le procedure, adottare le misure e predisporre tutte le attività, gli atti e i provvedimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per quanto concerne la sicurezza e l'igiene nei locali, nonché tutti gli atti e le azioni previste nei riguardi dei lavoratori dipendenti, degli utenti, del pubblico e dei visitatori.

ART. 15

Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, a nessun titolo e per nessuna ragione, la concessione in oggetto e neanche alcuna area, locale o prefabbricato dell'impianto e gli stessi non potranno essere utilizzati da soggetti diversi dal concessionario tantomeno per finalità diverse da quelle previste dalla concessione.

E' espressamente vietato da parte di soggetti diversi dal concessionario di trasferire la residenza, il domicilio e la sede legale presso l'impianto sportivo, pena revoca della concessione.

E' consentito al concessionario e all'eventuale gestore del bar-ristoro di stabilire la propria sede legale e il domicilio all'interno dell'impianto.

ART. 16

Bar ed esercizi pubblici

Attualmente nell'impianto non è presente alcuna attività di bar-ristoro.

Il concessionario, qualora intenda attivare una attività di bar-ristoro, dovrà richiedere al Servizio Gestione Sport il rilascio del nulla osta preliminare alle autorizzazioni/licenze necessarie all'esercizio commerciale, nonché comunicare al predetto Servizio e al Servizio Gestione e Controllo Utenze la data di apertura del bar.

Il concessionario è inoltre tenuto, prima dell'attivazione del servizio di bar-ristoro all'interno dell'impianto, a comunicare al Servizio Gestione Sport la fine dei lavori.

Il concessionario potrà gestire direttamente il servizio bar-ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti. Qualora l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande sia aperto al pubblico, è necessario ottenere la preventiva autorizzazione amministrativa prevista per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei criteri di programmazione commerciale approvati dalla Città di Torino.

Nel caso di affidamento a terzi, muniti dei necessari requisiti, il servizio di somministrazione è consentito nel rispetto della regolamentazione della Città e previo ottenimento, se necessario, delle relative autorizzazioni. In tal caso, il concessionario dovrà stipulare regolare contratto con il gestore del bar-ristoro; la bozza preliminare di tale contratto, prima della stipulazione, dovrà ottenere il necessario nullaosta del Servizio Gestione Sport; successivamente, la copia sottoscritta dal concessionario e dal gestore dovrà essere inviata al Servizio Gestione Sport. Tutte le variazioni relative al cambio di gestione del bar/ristoro dovranno essere tempestivamente comunicate al suddetto Servizio per l'avvio della suddetta procedura.

Il concessionario dovrà indicare in modo ben visibile presso l'impianto e sul proprio sito web il nominativo del soggetto affidatario della gestione del bar e ristoro.

Il soggetto affidatario di cui al comma precedente si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che dovessero derivare dall'esercizio della predetta attività. Tale esonero da responsabilità dovrà essere specificamente previsto ed accettato, mediante doppia sottoscrizione, dal soggetto affidatario nel contratto di affidamento con il concessionario.

ART. 17

Manutenzione

Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle aree da gioco, delle recinzioni, degli impianti e ogni altra manutenzione connessa o pertinente con la gestione degli stessi.

Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta al Servizio Gestione Sport circa gli interventi effettuati.

E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche dall'impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione delle attività.

Tutte le certificazioni previste dalle normative vigenti e future sono a carico del concessionario.

Il concessionario si impegna ad eseguire gli interventi di adeguamento resisi indispensabili a seguito di intervenute disposizioni normative in materia di edilizia, di sicurezza e di gestione dell'impianto sportivo.

La conduzione, manutenzione, gestione e terzo responsabile della centrale termica dell'impianto sono affidate al gestore della Città con spese a carico del concessionario, secondo le modalità indicate nell'allegato **2/C**.

Sono interamente a carico del concessionario i costi della conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione presenti e dell'impianto antincendio, ove presente.

Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.n.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia di tutti i marciapiedi perimetrali dell'impianto, che dovrà essere in perfette e costanti condizioni di pulizia e di decoro.

La manutenzione delle componenti arboricole, floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, cui spetta anche lo smaltimento di ramaglie, foglie e prodotti di scarto, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione da parte del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.), garantendo sempre un passaggio carrabile di almeno tre metri di larghezza. Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario.

Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, la Divisione Verde e Parchi competente, previa comunicazione al concessionario, non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità civile e penale per eventuali eventi dolosi o colposi o danni verrà assunta ad ogni effetto a carico esclusivo del concessionario.

La Divisione Verde e Parchi competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni non potranno essere realizzate se non previamente autorizzate dal Servizio tecnico competente, a seguito di presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 18

Utenze e tassa raccolta rifiuti

La ripartizione per la parte sportiva della quota delle utenze (forniture di acqua potabile, acqua calda sanitaria, energia elettrica, gas cottura e riscaldamento - compresi conduzione, terzo responsabile e gestione - utenza antincendio ove presente) a carico del concessionario e a carico della Città sarà determinata dall'offerta presentata in sede di gara come indicato all'art. 7 punto 3 del disciplinare di gara.

Sono interamente a carico del concessionario i costi relativi alle forniture delle utenze riferite alle eventuali parte commerciale e sale riunioni (per le quali il

concessionario dovrà installare contatori separati), alle spese telefoniche e alla tassa raccolta rifiuti.

Nell'impianto attualmente non è presente alcuna attività di ristoro.

I sopra citati oneri decorreranno dalla data di stipulazione del contratto.

Al momento della pubblicazione del presente capitolato, la titolarità dei contratti di fornitura delle utenze a servizio dell'impianto sportivo è quella indicata nell'**all. 2/C** che forma parte integrante e sostanziale del capitolato di gara.

I costi delle utenze posti a carico del concessionario per l'anno 2021 ammontano ad euro 18.524,00 così suddivisi: acqua euro 340,00; energia elettrica euro 2.511,00; riscaldamento spogliatoi (stagione 20/21) euro 1.095,00; riscaldamento pallone arrampicata (stagione 20/21) euro 14.578,00.

La Città manterrà l'intestazione dei contratti di fornitura delle utenze.

Il Servizio Gestione e Controllo Utenze provvederà al recupero dei costi di competenza del concessionario, secondo le modalità indicate nell'allegato (**all. 2/C**), che forma parte integrante del capitolato di gara.

Qualora richiesto dalla Città, il concessionario sarà tenuto a intestarsi i contratti di fornitura delle utenze.

Il concessionario, qualora intenda attivare un'attività di bar-ristoro, dovrà comunicare al Servizio Gestione Sport e al Servizio Gestione e Controllo Utenze la data di apertura del bar ristoro. In difetto saranno addebitate le spese delle utenze inerenti le attività di ristoro sin dalla data di consegna dell'impianto. Il concessionario, entro la data di inizio dell'attività di bar ristoro, è tenuto alla separazione dei contatori o, a causa di impedimento tecnico verificato dagli uffici competenti, all'installazione di misuratori parziali. Copie dei contratti di fornitura intestati al concessionario dovranno essere prodotti al Servizio Gestione Sport e al Servizio Gestione e Controllo Utenze.

Eventuali aumenti dei costi delle utenze derivanti da interventi di manutenzione o incrementi di servizio effettuati dal concessionario saranno interamente a carico del medesimo, cui è fatto obbligo di segnalare ogni attività svolta che possa comportare un aumento di fabbisogno delle utenze. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare, senza indugio e in ogni momento ritenuto utile, i flussi di utenze e le relative documentazioni.

La **Denuncia di inizio occupazione ai fini della TARI** deve essere comunicata alla Divisione Tributi – Servizio Imu e Tari utilizzando ESCLUSIVAMENTE il modello di dichiarazione per utenze non domestiche TARI pubblicato sul sito istituzionale <http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/tari/>, allegando altresì copia del documento d'identità del legale rappresentante, così come previsto dall'Articolo 20 del Regolamento Tari, avvalendosi ESCLUSIVAMENTE del seguente canale comunicativo: e-mail: tassarifiuti@comune.torino.it (*non spedire da pec a questo indirizzo*).

Con le stesse modalità, il soggetto passivo titolare del tributo Tari sarà tenuto a comunicare alla Divisione Tributi - Servizio Tari il rilascio dei locali (**Denuncia di cessazione dell'occupazione ai fini TARI**) o eventuali modifiche dei parametri (categoria o superficie) avvenute nel corso dell'occupazione (**Denuncia di variazione TARI**).

ART. 19 **Controlli**

Un'apposita Commissione di Controllo verificherà periodicamente, con cadenza almeno annuale, la puntuale osservanza della concessione.

I Funzionari Comunali incaricati avranno libero accesso, in ogni momento, all'impianto per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla concessione, gestione, impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria

autorizzati durante lo svolgimento delle attività stesse. Più in generale potranno verificare, in ogni momento, anche attraverso l'acquisizione, l'accesso e la consultazione, il rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione.

ART. 20

Obblighi a carico del concessionario

Il concessionario deve dare piena attuazione al piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso, come stabilito dall'art. 171, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi monetari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 3, si applicherà alla concessione la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con incameramento della cauzione definitiva.

Il concessionario dovrà comunicare, entro 30 giorni, al Servizio Gestione Sport eventuali variazioni relative alle cariche sociali e trasmettere annualmente, entro 30 giorni da apposita richiesta inviata dal Servizio Gestione Sport:

- il rendiconto della gestione complessiva, resa ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 445/2000, con una dettagliata esposizione dei costi e ricavi (per le attività sportive e commerciali, anche con contabilità separata delle due attività) dell'impianto oggetto di concessione;
- una esposizione dettagliata delle attività sportive e commerciali svolte presso l'impianto;
- una esposizione dettagliata delle attività svolte presso l'impianto relative alle finalità sociali previste dal contratto;
- una relazione dettagliata degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati presso l'impianto.

ART. 21

Decadenza della concessione

Il concessionario decade dalla concessione con incameramento della garanzia definitiva, e fatta salva la possibilità per la Città di richiesta risarcimento danni, nei seguenti casi:

- omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione e di tutta la documentazione di cui al precedente art. 20;
- chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo, o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- esercizio di attività sportive diverse senza i nullaosta rilasciati dai Servizi competenti e senza preventiva autorizzazione;
- mancato rispetto degli obblighi di natura assicurativo e/o di invio della documentazione richiesta di cui al precedente art. 11, ultimo capoverso;
- cessione della concessione o subconcessione;
- mancato reintegro e/o rinnovo della garanzia definitiva di cui all'art. 26;
- reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza dell'impianto, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempimenti e/o ritardi relativamente all'attuazione del cronoprogramma di cui al precedente art. 5;
- gravi inadempimenti relativamente all'attuazione di opere e/o interventi edilizi di cui al precedente art. 6, con mancato ripristino della situazione precedente all'effettuazione di tali opere;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di concessione e/o delle utenze;

-fallimento del concessionario o altra procedura concorsuale o liquidazione coatta amministrativa;
La decadenza è pronunciata con provvedimento scritto da notificare al concessionario.

ART. 22

Revoca della concessione

La concessione può essere revocata per rilevanti motivi di pubblico interesse o per gravi motivi di ordine pubblico, con eventuale, se sussistono le condizioni, conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate. Nulla invece sarà riconosciuto al concessionario a qualsiasi titolo.

In tal caso l'impianto sportivo e le aree di pertinenza dovranno essere riconsegnate alla Città in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose non di proprietà della Città, entro sei mesi.

ART. 23

Risoluzione della concessione

Il concessionario ha facoltà di richiedere la risoluzione anticipata della concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della garanzia definitiva e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni, laddove imputabili al concessionario. In tal caso l'impianto sportivo e le aree di pertinenza dovranno essere riconsegnate alla Città in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose non di proprietà della Città.

Pari facoltà di risoluzione, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del concessionario.

E' altresì previsto il recesso da parte della Città, così come indicato al precedente art. 7.

Il contratto di concessione è risolto di diritto, con incameramento della garanzia definitiva, ove il concessionario non presenti idonea richiesta di finanziamento o documentazione comprovante le fonti di finanziamento delle opere da realizzare, entro il termine di 2 mesi dalla stipulazione dello stesso, nel caso in cui non siano finanziate con capitale proprio.

Il contratto di concessione è risolto di diritto, con incameramento della garanzia definitiva, ove il contratto di finanziamento delle opere da realizzare, nel caso in cui non siano finanziati con capitale proprio del concessionario, non sia perfezionato entro dodici mesi dalla data di stipulazione del contratto di concessione.

Il contratto di concessione è risolto di diritto, con incameramento della garanzia definitiva, in caso di mancato rispetto dell'impegno, ai sensi dell'art. 171, comma 3, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla piena attuazione del piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso.

ART. 24

Proroga

Qualora al termine del contratto non sia stata completata la procedura per la nuova aggiudicazione dei servizi oggetto della concessione, in base all'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura d'individuazione del nuovo contraente. Il

concessionario è tenuto, in via eventuale, a garantire il regolare e pieno funzionamento dell'impianto fino al subentro del nuovo contraente nell'impianto.

ART. 25

Presca in consegna e restituzione impianto

Il concessionario uscente dovrà consegnare l'impianto alla Città entro la data di stipulazione del contratto da parte del nuovo concessionario.

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del nuovo concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza dei beni mobili comunali (**all. 2/A**), anche una sommaria descrizione delle condizioni edilizie ed igienico-sanitarie della struttura.

Alla scadenza della concessione, o in caso di decadenza, revoca, risoluzione della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di beni mobili comunali, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose non di proprietà della Città, entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto da parte del concessionario sarà redatto apposito verbale.

ART. 26

Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Comunale n. 295, l'aggiudicatario dovrà costituire, per i termini di durata della concessione, una garanzia pari a:

- 10% dell'importo del canone concessorio, al netto di I.V.A., moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione;
- 10% dell'investimento proposto, al netto di I.V.A., che sarà svincolata a lavori e collaudo regolarmente ultimati.

La garanzia dovrà essere costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Nell'ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopra citata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà contenere espressamente le clausole di cui all'art. 12 del disciplinare di gara.

Nel caso di inadempienze contrattuali, la Città potrà avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente: l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale e senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, durante il periodo contrattuale, essa sia incamerata, parzialmente o totalmente; il mancato reintegro costituirà motivo di decadenza della concessione.

In caso di variazioni al contratto, la medesima garanzia può essere proporzionalmente ridotta in funzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Nei casi di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 la Città incamererà la garanzia, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il concessionario rilascerà al Servizio Gestione Sport della Città la garanzia definitiva per gli obblighi contrattuali prima della stipulazione del contratto. Detta garanzia rimarrà vincolata fino alla riconsegna dell'impianto alla Città.

Nel caso in cui la polizza assicurativa/fideiussione bancaria predetta, presentata dal concessionario, preveda una durata inferiore a quella indicata nel contratto, il concessionario si obbliga a rinnovare la fideiussione, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, alle stesse identiche condizioni, per ulteriori periodi fino alla

riconsegna dell'impianto alla Città. Il mancato rinnovo costituirà motivo di decadenza della concessione.

Nel caso di aggiudicazione della gara ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti, la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia definitiva, è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità di tutti i concorrenti.

ART. 27

Rinnovo

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente.

ART. 28

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg. UE n. 679/2016 GDPR), si informa che:

- i dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dalla presente concessione, saranno trattati esclusivamente per le finalità stabilite dalla concessione medesima;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torino; responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente della Divisione Sport e Tempo Libero, Dr.ssa Gabriella Tetti;
- i dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal "Regolamento Trattamento dei Dati Personali" n. 387, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 giugno 2019, mecc. 2019 01725/049, esecutiva dal 24 giugno 2019;
- il concessionario ha facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dal D.Lgs n. 101/2018;
- i dati saranno trattati dagli addetti agli uffici comunali, tenuti all'applicazione della presente concessione;
- i dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità della presente concessione.

ART. 29

Spese d'atto

Le spese di contratto inerenti e conseguenti saranno a carico, senza eccezione alcuna, del concessionario.

Il contratto di concessione, l'istanza di gara, il capitolato di gara e allegati sono assoggettati all'imposta di bollo a carico del concessionario.

Agli effetti fiscali, le parti daranno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi, nella fattispecie, di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Le disposizioni contenute nell'atto (concessione), in forza del disposto dell'art. 23 del Regolamento per la Gestione Sociale in Regime di Convenzione degli Impianti Sportivi Comunali n. 295, derivano necessariamente le une dalle altre, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 30
Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente sarà quello di Torino.

ART. 31
Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente capitolato di gara, si rinvia alle normative nazionali, regionali e locali vigenti, in quanto applicabili.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Susanna Rorato - Dirigente del Servizio Gestione Sport (telefono: 011/011. 25897 - e-mail: susanna.rorato@comune.torino.it; pec: sport.tempolibero@cert.comune.torino.it; indirizzo corso Ferrucci n. 122, Torino).

ALLEGATI

- Elenco arredi e attrezzature di proprietà comunale (**all. 2/A**);
- Planimetrie (**all. 2/B**);
- Prospetto utenze (**all. 2/C**).